

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**  
**IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI**

Consigliere Giuseppa Maneggio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 784/2006**

sul ricorso iscritto al n. 28157 del registro di Segreteria, proposto in data 29 novembre 2002 da Vadalà Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Paolo Maria Montaldo, contro il Ministero dell'Economia e Finanze e l'Inpadap.

Visto il ricorso in epigrafe e gli atti del giudizio;

Uditi alla odierna pubblica udienza l'avv. Immordino, il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame ed il dott. Pietro Di Giovanni, per il Ministero del Tesoro, il quale ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato;

ritenuto in

**FATTO**

Con il ricorso in epigrafe il suindicato ricorrente chiede il diritto all'applicazione della maggiorazione del 18% ex art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla retribuzione di posizione dirigenziale. In proposito, ribadisce lo stretto legame che intercorre tra la soppressa indennità di funzione per i dirigenti dello Stato e la retribuzione di posizione che a quella si è sostituita. Chiede, inoltre, l'inclusione nella base pensionabile dell'intera retribuzione di posizione commisurata a 13 mensilità.

Con memoria depositata in data 25 febbraio 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel ribadire la legittimità del proprio operato ha sottolineato che l'aumento del 18% previsto dall'art. 15

della legge n. 177 del 1976 non può applicarsi alla retribuzione di posizione perché questa non ha sostituito l'indennità di funzione né ha assunto carattere di trattamento economico fondamentale ed ha richiamato in proposito l'orientamento di alcune Sezioni giurisdizionali.

Quanto alla seconda richiesta, finalizzata ad ottenere la valutazione di tredici mensilità della retribuzione nella base pensionabile, l'Amministrazione ha ribadito che ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione devono considerarsi le voci retributive fisse e ricorrenti percepite o spettanti in ragione annua, nell'ultimo giorno di servizio.

Considerato in

### DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente chiede che la retribuzione di posizione da esso percepita in servizio sia computata in pensione con la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 177/1976.

Prima di passare all'esame del merito della questione dedotta in giudizio, è utile riportare la normativa di riferimento.

L'art. 43 del t.u. n. 1092 citato (nel testo modificato dall'art. 15 della legge n. 177/1976), dispone: *"ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento"*. Segue l'elenco degli assegni pensionabili. Il comma secondo avverte: *"agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile"*.

Tali disposizioni presentano problemi interpretativi che devono essere necessariamente risolti prima di entrare nel merito del giudizio.

Appare del tutto ovvio che l'elencazione degli "assegni o indennità pensionabili" riportati nel comma 1 è di natura "tassativa" con riferimento alla data di entrata in vigore delle legge di cui sopra

(22 maggio 1976, mentre per gli assegni e le indennità che saranno successivamente attribuiti tale norma non può svolgere nessuna funzione diretta se non nella misura in cui l'interprete ne valuti l'ascrivibilità (o meno) al meccanismo dell'aumento del 18 per cento. D'altra parte, la portata del citato comma 2 dell'art. 15 della stessa legge non può essere assolutamente enfatizzata, e comunque, non può certamente assumere una funzione "precettiva" in senso tecnico, in quanto nessuna legge (ordinaria) è idonea a condizionare un successivo atto normativo di identica forza giuridica, per cui la *voluntas* di escludere - di per sé - futuri assegni e indennità previsti da altre leggi in modo (eventualmente) non espresso è destinata a cedere rispetto ai principi della gerarchia delle fonti e della successione nel tempo delle norme, fermo rimanendo che - nel caso di silenzio della legge successiva in merito all'applicazione dell'aumento del 18 per cento - l'elencazione contenuta nel comma 1 dell'art. 15 potrebbe essere idonea ad orientare l'interprete in ordine alla valutazione della natura giuridica del nuovo assegno e della nuova indennità.

Tutto ciò premesso e considerato, la retribuzione di posizione istituita per il personale dirigenziale del comparto Ministeri dagli articoli 36 e seguenti del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio giuridico 1994/1997, non solo appare abbastanza simile alla indennità di funzione per i dirigenti superiori e primi dirigenti prevista dall'art. 47 del d.P.R. 748/72 e che l'art. 15 della citata legge n. 177/1976 annovera tra quelle assoggettabili all'aumento del 18 per cento, ma, riveste, comunque, ragionevolmente, natura stipendiale, perché si caratterizza (come il trattamento economico fondamentale) per la generalità e per la incondizionatezza.

Certamente, poi, non appare irrilevante la portata dell'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone ad assoggettare a ritenuta in conto entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica "lo stipendio e gli altri assegni pensionabili" nella misura dell'aumento della base pensionabile prevista - appunto - dagli articoli 15 (personale civile), 16 (personale militare) e 22 (personale ferroviario), il che - escludendo la norma da tale meccanismo soltanto l'indennità integrativa speciale e "gli assegni e indennità corrisposti per lo

svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile” - consente agevolmente di pervenire alla soluzione dell'accoglimento del ricorso, anche perché tale norma sancisce espressamente un rapporto immediato e diretto tra la pensionabilità degli elementi retributivi e l'assoggettamento all'aumento del 18 per cento.

In accoglimento della domanda giudiziale proposta, deve dunque affermarsi che la retribuzione di posizione di cui trattasi deve essere computato in pensione con la maggiorazione del 18%.

In relazione alla seconda richiesta contenuta nel ricorso e finalizzata ad ottenere la valutazione di tredici mensilità della retribuzione di posizione nella base pensionabile va ribadito che ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione devono considerarsi le voci retributive fisse e ricorrenti percepite o spettanti in ragione annua, nell'ultimo giorno di servizio. Di conseguenza legittimamente ha operato l'Amministrazione nei confronti del ricorrente.

Sulla somma spettante agli interessati per effetto dell'accoglimento della pretesa dedotta in giudizio spettano interessi e rivalutazione monetaria, come specificato in dispositivo.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento dei ratei arretrati con la rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e fino al soddisfo ove essa risulti superiore agli interessi legali, e senza cumulo con questi ultimi, restando in caso diverso attribuibili solo gli interessi medesimi.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2006.

Il Giudice unico

F.to Giuseppa Maneggio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 01 marzo 2006

Il Funzionario Amministrativo

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora